SENATO DELLA REPUBBLICA

- X LEGISLATURA -

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

35° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1989

(Notturna)

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico» (2009), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

Presidente Pag. 2, 4, 5 e passa	m
ALIVERTI (DC)	2
FOGU (PSI), relatore alla Commissione4, 5	, 7
FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'in-	
dustria, per il commercio e l'artigianato	7
Mancia (PSI)	7
MARGHERI (PCI)	7
VETTORI (DC)	8
• •	

35° RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1989)

I lavori hanno inizio alle ore 21,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico» (2009), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori (Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico» (2009), d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri. Dichiaro aperta la discussione generale.

ALIVERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avendo avuto l'onere di partecipare insieme al collega Mancia ai lavori del comitato pareri della Commissione bilancio, sono nelle condizioni di poter precisare quale è stato il punto di vista emerso a seguito di un approfondito esame del disegno di legge in titolo.

Il comitato pareri in linea di massima non poteva eccepire sulla disponibilità dei fondi, in quanto essi sono regolarmente iscritti nel bilancio dello Stato. Purtuttavia esistono gravi preoccupazioni di ordine generale innanzitutto sull'utilizzo di fondi proprio in chiusura dell'esercizio finanziario e quindi con una manovra intesa a recuperare quanto invece poi, secondo le norme della contabilità dello Stato, passerebbe in economia. In secondo luogo è emersa anche la preoccupazione di ordine generale che, se tutte le Commissioni si preoccupassero di intervenire sugli stanziamenti di rispettiva competenza proprio in vicinanza delle scadenze peviste dalla legge, al sistema pubblico della contabilità e soprattutto alle pubbliche finanze deriverebbe un grave nocumento. Tutto questo è contenuto anche in una raccomandazione formulata dal Governo attraverso una lettera del Ministro del tesoro, il quale era orientato ad esprimere un parere contrario a tutto il provvedimento, parere contrario che si rifarebbe ad una prassi instaurata nel Parlamento fin dallo scorso anno in forza della quale, appunto, nessun provvedimento di recupero degli stanziamenti degli anni precedenti sarebbe ammesso se non proposto entro un certo limite di tempo. La qualcosa non è stabilita da nessuna norma, ma è ormai entrata nella prassi costante dei comportamenti parlamentari. Siccome però, e questa è la ragione in forza della quale la Commissione è stata indotta a rivedere la propria posizione, la Camera dei deputati aveva registrato sin dal 4 maggio 1989 una proposta di legge consimile a quella presentata da me, dal collega Mancia e da altri colleghi, si è qui

35° Resoconto sten. (21 dicembre 1989)

discusso sul fatto che, non essendo arrivata all'approvazione quella proposta di legge, il suo contenuto fosse, in qualche misura, riprodotto nel disegno di legge presentato al Senato.

La conclusione della Commissione, in termini di compromesso e nel tentativo di ridimensionare la portata del disegno di legge (che complessivamente poteva recare un importo di spesa piuttosto cospicuo) è stata quella di disporre una raccomandazione, fermo restando la non opposizione sull'aspetto contabile, che circoscrivesse nei limiti di 230 miliardi la portata dell'intervento. A noi è sembrato in qualche modo di dare un assenso, pur naturalmente riservandoci di discutere la proposta nella Commissione di merito. La proposta sarebbe di suddividere tra i due comparti del settore artigiano e commerciale i 230 miliardi, per cui in pratica resterebbero, del disegno di legge originario, l'articolo 1, che stanzia 100 miliardi per il Fondo nazionale per l'artigianato, l'articolo 2, primo comma, che rifinanzia per 130 miliardi la legge n. 517 del 1983; il parere contrario si limita, dunque, al secondo comma dell'articolo 2 e l'articolo 3 nel suo complesso. Il secondo comma dell'articolo 2 incrementerebbe 40 miliardi sulla previsione di spesa di cui all'articolo 11, comma 16, della legge n. 41 del 1986. La legge n. 41 è la legge finanziaria del 1986, che aveva istituito con il secondo comma il Fondo per la promozione di centri commerciali all'ingrosso e di centri agroalimentari. Noi possiamo anche rinunciare all'eventuale incremento di tale fondo. Invece l'articolo 3 riguarda il Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio, che è stato istituito nel 1987 con la legge n. 121. È questo un fondo che facilita gli interventi per la formazione, e quindi per la creazione di una maggiore professionalità nell'ambito del comparto commerciale. Siccome questi due capitoli di spesa comporterebbero un importo complessivo di 90 miliardi, abbiamo inteso evidenziare, con l'eventuale rinuncia, che gli interventi di maggior spicco sono i primi due, cioè l'incremento del Fondo nazionale per l'artigianato e il rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, che è particolarmente deficitaria soprattutto nel Centro-Nord. Ho detto che la legge n. 41 del 1986 potrebbe essere anche facilmente superata perchè con l'articolo 4 provvediamo ad una riforma di carattere istituzionale della legge n. 517 del 1975. Avendo riscontrato che negli esercizi precedenti si sono riportati 700 miliardi a riserva a favore del Sud, queste somme rimangono inutilizzate dalla legge n. 517 del 1975, perchè gli operatori del Sud non hanno interesse a ricorrere a tale legge, ma si rivolgono ad altri provvedimenti legislativi, quelli dai quali hanno maggiori facilitazioni. Allora noi questa riserva, attualmente inutilizzata, che riguarda gli esercizi precedenti in parte la recuperiamo e la riportiamo appunto negli interventi di cui all'articolo 1 della legge n. 41 del 1986, cioè sui centri commerciali all'ingrosso e sui centri agroalimentari. Questo lo facciamo con un passaggio da un capitolo all'altro. Infatti qui è precisato che non c'è nessun incremento, quanto invece il trasferimento degli stanziamenti del capitolo 8042 precedentemente previsto.

Infatti dal capitolo 8042 si trasferiscono 290 miliardi ai capitoli 8043 e 8044, quindi si tratta solo di portare gli importi corrispondenti da un capitolo all'altro nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria.

10^a Commissione

35° RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1989)

In questo modo, non soltanto facciamo un'opera di perequazione tra un comparto e l'altro, ma è importante che non spostiamo la riserva per il Sud perchè questo stanziamento verrebbe utilizzato su tutto il territorio nazionale e quindi anche nell'ambito del Mezzogiorno. Ritengo che ciò torni a vantaggio degli operatori del settore ma soprattutto vada nella direzione della qualificazione distributiva, che è appunto sottesa allo sviluppo dei centri commerciali all'ingrosso dei centri agroalimentari in ordine ai quali vi sono molte domande attualmente in attesa di parere.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono queste le ragioni in forza delle quali raccomando l'approvazione del provvedimento con le modifiche che mi sono permesso di suggerire e in forza delle quali presento gli emendamenti soppressivi del comma 2 dell'articolo 2 e dell'articolo 3, nonchè l'emendamento all'articolo 5.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FOGU, relatore alla Commissione. Il relatore non può che accogliere il parere espresso dalla 5ª Commissione, che effettivamente mira alla riduzione degli stanziamenti ma soprattutto salva le parti relative ai 100 miliardi in favore dell'artigianato e ai 130 miliardi a favore della legge n. 517 del 1975 sul commercio. È chiaro che la soppressione del secondo comma dell'articolo 2 e la soppressione dell'articolo 3 si impongano; vengono meno anche gli altri emendamenti da me preannunciati in ordine al recupero dei fondi sulla legge mineraria, in quanto la Camera ha approvato questa mattina il relativo disegno di legge.

Con queste considerazioni chiedo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, come modificato dall'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è conferita la somma di lire 100 miliardi per il 1989.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di lire 130 miliardi per l'anno 1989.

35° RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1989)

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è altresì incrementata di lire 40 miliardi per l'anno 1989 per le finalità di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

FOGU, relatore alla Commissione. Chiedo la votazione separata dei due commi.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito. Metto ai voti il primo comma.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

Art. 3.

1. Il Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio di cui all'articolo 3-octies del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, è ulteriormente incrementato per l'anno 1989 di lire 50 miliardi.

Non è approvato.

Art. 4.

- 1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la complessiva autorizzazione di spesa è aumentata di lire 150 miliardi, di cui 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 a favore delle società consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 a favore di società promotrici di centri commerciali all'ingrosso.
- 2. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui ai citati commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a favore dei centri commerciali all'ingrosso, la complessiva autorizzazione di spesa è aumentata di lire 140 miliardi, nella misura di lire 14 miliardi all'anno per 10 anni a partire dal 1990.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, in deroga alla riserva di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, dello stanziamento iscritto al capitolo 8042 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi complessivamente ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo articolo 6 della legge n. 517 del 1975.

10^a Commissione

35° RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1989)

- 4. La deroga di cui al comma 3 si applica anche ad una quota complessiva non superiore a lire 300 miliardi degli stanziamenti relativi al medesimo capitolo 8042 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli anni 1990 e successivi, in relazione alle finalità della stessa legge 10 ottobre 1975, n. 517.
- 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 100 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato».
- 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 170 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando gli accantonamenti «Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso» e «Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al commercio».
- 3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento del fondo per l'assistenza tecnica al commercio, di cui all'articolo 3-octies del decreto-legge n. 9 del 1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 1987».

Il senatore Aliverti ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo, che recepisce le indicazioni della 5ª Commissione. Ne do lettura:

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 100 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

35° RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1989)

l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 130 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al commercio».

FOGU, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole sull'emendamento.

FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Aliverti, sostitutivo dell'articolo 5.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso. Passiamo alla votazione finale.

MANCIA. Signor Presidente, il Gruppo socialista avrebbe preferito votare il disegno di legge così come l'avevamo presentato perchè secondo noi in esso erano contenuti tutti gli elementi necessari. Tuttavia, trovandoci di fronte alle osservazioni della Commissione bilancio, in particolare da parte del Presidente, le accogliamo e diamo un giudizio positivo su quello che si è riusciti a mantenere, che da una parte dà la possibilità di portare all'artigianato un incremento dei fondi di 100 miliardi e dall'altra di portare al commercio un incremento di 130 miliardi proprio nell'indirizzo di un rilancio dei settori che senza dubbio devono essere maggiormente considerati dall'opinione pubblica e dal Governo.

Esprimendo un giudizio positivo ci rammarichiamo perchè a tutti i costi si è voluta togliere una parte consistente dei finanziamenti; comunque l'urgenza dell'approvazione di questa legge ci porta ad esprimere un parere favorevole.

MARGHERI. Signor Presidente, noi ci riteniamo vincolati all'accordo che abbiamo realizzato in sede di Commissione bilancio; siccome era un «accordo tra gentiluomini», non possiamo romperlo e votiamo a favore del testo in esame. Però non possiamo, anche nella Commissione di merito, dopo averlo già fatto in sede di Commissione bilancio, non ricordare alcuni elementi davvero sorprendenti. Non voglio entrare nel merito della valutazione se sia sbagliata la norma della legge sulla contabilità generale che consente, con il voto di un ramo del Parlamento, di recuperare dei fondi che altrimenti andrebbero in economia; non entro in questa discussione, che riguarda la Commissione bilancio. Purtuttavia questa norma esiste ed è stata volutamente

10^a Commissione

35° RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1989)

messa in discussione sia con una pesante lettera del Ministro del tesoro. sia con un intervento notevolmente critico del Presidente della Commissone bilancio, che forse è andato al di là del suo compito, sulla base di una politica generale di bilancio che noi non condividiamo affatto. Tanto più che, indipendentemente dalla norma che consente di recuperare i fondi anche con un provvedimento legislativo presentato all'ultimo momento, si è creata una norma di salvaguardia che a discrezione del Senato e della Camera può essere adottata in circostanze eccezionali. Ma non era questo il caso, trattandosi di un provvedimento che risaliva a maggio e nasceva dall'approvazione regolare di una legge finanziaria. Quindi si forzano procedure ed accordi politici per una politica finanziaria che noi non condividiamo e che arriva ad essere restrittiva in un settore in cui non bisogna esserlo. Pertanto, con il rammarico di non aver potuto approfondire anche la discussione di questa politica finanziaria e di questo indirizzo generale che ha pesato sui nostri lavori, e che riguarda anche le piccole e medie imprese, con questo rammarico - dicevo - e con questa dichiarazione di critica aspra ad una politica finanziaria che riteniamo assolutamente inefficace, come è stato detto anche da altre parti politiche, poichè siamo vincolati ad un «accordo tra gentiluomini», voteremo a favore di questo disegno di legge.

VETTORI. Signor Presidente, colleghi, esprimo a nome del Gruppo democristiano il nostro consenso a questo disegno di legge nei limiti in cui è stato proposto e tenendo conto del parere della Commissione bilancio. Potremmo anche unirci al rammarico del senatore Margheri, con l'auspicio di non essere più costretti in avvenire a fare queste osservazioni nei confronti di settori che sono abituati ad una certa continuità di intervento che non potevamo assolutamente sospendere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 21,45.